



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “MAGLIANO”

LARINO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

L'emergenza sanitaria ha permesso di sperimentare alcune pratiche e strumenti legati allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che potranno mantenere un proprio spazio, sia in eventuali periodi di emergenza sia come strutturale integrazione o alternativa alle modalità tradizionali, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il presente Regolamento intende pertanto disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali - del Collegio dei docenti e sue articolazioni (Commissioni, Dipartimenti, ecc.), del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione dei docenti, colloqui scuola-famiglia e di ogni altra riunione collegiale dell'Istituto) per via telematica, in base all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in base alle disposizioni vigenti e future.

Art. 2 - Definizioni

Per “riunione in modalità telematica” si intende la seduta degli organi Collegiali scolastici, nella quale uno o più componenti e/o tutti i componenti partecipino a distanza esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto. La partecipazione on-line, mediante l'uso delle apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica G-Suite (o piattaforma simile) utilizzata dall'Istituzione scolastica, deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Per “votazione a modalità a distanza on line” si intende l'ipotesi in cui il Presidente dell'organo collegiale provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante “favorevole,

“contrario”, “astenuto” entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente all’atto di indizione della votazione telematica.

Art. 3 - Requisiti tecnici per le riunioni telematiche

La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e/o lo scambio – anche mediante l’invio in data precedente alle sedute degli organi collegiali (mediante avvisi mezzo circolari interne, posta elettronica, registro elettronico e/o sistemi informatici di condivisione dei file, moduli di Google) di documenti pertinenti per le riunioni stesse;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente articolo.

Art. 4 - Convocazione delle riunioni a distanza

Nell’avviso di convocazione (attraverso la pubblicazione sul registro elettronico o attraverso diretto invio agli interessati per posta elettronica), deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. La convocazione in modalità on line, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti componenti dell’organo, di norma almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 297 del 1994 è fatta salva la possibilità di convocazione con avviso inviato con meno di 5 giorni di preavviso.

Art. 5 – Validità e svolgimento delle sedute a distanza

Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti con l’elenco degli argomenti indicati all’o.d.g.
- b) partecipazione della metà più uno degli aventi diritto (quorum costitutivo); ai fini della determinazione del predetto quorum costitutivo, dal numero dei componenti l’organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
- c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum deliberativo);
- d) nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
- e) in caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione e dispone l’aggiornamento in data da destinarsi della riunione stessa; in tal caso restano comunque valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
- f) preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello o verificando, attraverso la piattaforma utilizzata, l’indicazione numerica delle persone collegate.

Tutti i partecipanti alla riunione hanno l’obbligo di registrarsi alla seduta con il proprio nome e cognome, utilizzando l’account istituzionale, mantenere sempre attiva la webcam e tenere chiuso il microfono durante la fase di ascolto per poi aprirlo in caso di eventuale intervento.

La chat può essere utilizzata solo per comunicazioni di servizio e/o strettamente attinenti agli argomenti in trattazione.

Art. 6 – Rispetto normativa “privacy”

Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, come quelle in presenza, deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in relazione alla “privacy”, in particolare:

- D.lgs. n. 196/03, così modificato dal D. lgs. n. 101/2018 c.d. “NUOVO Codice in materia di Protezione dei Dati personali”;
- Regolamento Europeo n. 679/16 “Regolamento generale per la Protezione dei dati personali”, c.d. GDPR.